ENPAPI.CAA.04/11/2026.741.U

IL COMMISSARIO AD ACTA

dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica

PRECISAZIONE AL PUNTO 2 DEI CHIARIMENTI APPLICATIVI DEL 30 OTTOBRE 2026

Requisiti di candidabilità al Consiglio di Indirizzo Generale e al Consiglio di Amministrazione: caratteristiche di cui all'art. 4 dello Statuto

Elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali dell'Ente, quadriennio 2026/2030 - Sessione elettorale secondaria

VISTI lo Statuto dell'Ente, in particolare gli artt. 4, 5 e 9, e il Regolamento Elettorale, in particolare gli artt. 3, comma 2, 10, comma 2, e 29, comma 2;

VISTE le Istruzioni per le operazioni di voto del 9 giugno 2026, in particolare i paragrafi 2.2 e 5.2, e i Chiarimenti applicativi del 30 ottobre 2026;

CONSIDERATO che il punto 2 dei Chiarimenti applicativi, nel richiamare le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 1, dello Statuto per tutti i candidati, ha dato luogo a quesiti da parte degli iscritti circa la candidabilità al Consiglio di Indirizzo Generale degli iscritti che esercitano l'attività in forme diverse da quella libero professionale in via esclusiva, e in particolare dei titolari di rapporti di collaborazione con contribuzione alla Gestione separata dell'Ente;

RILEVATO che l'art. 3, comma 2, del Regolamento Elettorale attribuisce l'elettorato passivo a tutti coloro che risultano iscritti all'Ente da almeno due anni e sono in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto; che l'art. 4 dello Statuto prevede l'iscrizione obbligatoria all'Ente sia per chi esercita in via esclusiva l'attività libero professionale in forma autonoma, associata o societaria (comma 1), sia per i professionisti iscritti all'Albo che esercitino in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, comunque denominata (comma 2), sia per chi esercita l'attività libero professionale contestualmente a quella subordinata (comma 3); che l'art. 29, comma 2, del Regolamento Elettorale riserva le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 1, dello Statuto ai soli candidati al Consiglio di Amministrazione (lettera b) e, per il Consiglio di Indirizzo Generale, garantisce una quota di candidati aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 3 (lettera a);

RITENUTO necessario, a tutela della parità di trattamento e della più ampia partecipazione, precisare la portata del punto 2 dei Chiarimenti applicativi in conformità alle norme sopra richiamate, in tempo utile rispetto al termine del 9 novembre 2026 per la presentazione delle liste;

SENTITA la Commissione Elettorale Nazionale;

PRECISA

1) Per la candidatura al Consiglio di Indirizzo Generale, titolari e sostituti, è richiesta l'iscrizione all'Ente in una qualunque delle forme previste dall'art. 4 dello Statuto (commi 1, 2 e 3), unitamente ai requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento Elettorale e all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 4 del medesimo Regolamento. La titolarità di partita IVA e l'esercizio in via esclusiva dell'attività libero professionale non costituiscono requisiti di candidabilità al Consiglio di Indirizzo Generale; sono pertanto candidabili anche gli iscritti titolari di rapporti di collaborazione con contribuzione alla Gestione separata dell'Ente. Resta fermo che almeno 8 candidati titolari, e la corrispondente proporzione di sostituti, devono trovarsi nella condizione di cui all'art. 4, comma 3, dello Statuto.

2) Per la candidatura al Consiglio di Amministrazione, titolari e sostituti, è richiesto, ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera b), del Regolamento Elettorale, il possesso delle caratteristiche di cui all'art. 4, comma 1, dello Statuto, e cioè l'esercizio in via esclusiva dell'attività libero professionale in forma autonoma, associata o societaria, ferma restando l'equiparazione dei professionisti stranieri autorizzati all'esercizio temporaneo di cui al punto 2 dei Chiarimenti applicativi.

3) Il punto 2 dei Chiarimenti applicativi del 30 ottobre 2026 e la corrispondente dichiarazione contenuta nell'Allegato A si intendono conseguentemente precisati; i candidati al Consiglio di Indirizzo Generale dichiarano nel modulo la forma di iscrizione all'Ente ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, barrando l'opzione pertinente, e i candidati al Consiglio di Amministrazione dichiarano il possesso delle caratteristiche di cui al comma 1 del medesimo articolo. I moduli già compilati sul testo originario restano validi.

4) La presente precisazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata alle elezioni, unitamente ai Chiarimenti applicativi, ed è trasmessa a mezzo PEC ai componenti dell'Assemblea dei Delegati, agli Ordini provinciali delle Professioni Infermieristiche e alla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, nonché, per conoscenza, ai Ministeri vigilanti.

Roma, 4 novembre 2026

Il Commissario ad acta
Dott. Antonino Bartuccio

Bartuccio
Antonino
04.11.2026
17:27:44
GMT+01:00